

**STATUTO**

**del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici (C.I.R.C.M.S.B.)**

**Art. 1 Scopi Finalità Sede**

Il Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici (C.I.R.C.M.S.B.) istituito con atto convenzionale sottoscritto dai rettori delle Università di Ancona, Bari, Bologna, Camerino, Firenze, Parma, Siena, e Torino, si propone anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del D. P. R. n.382 dell'11 luglio 1980, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985 n. 705 e dei riferimenti in esso contenuti, di:

- a) promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel settore della chimica dei metalli nei sistemi biologici intesa come studio del ruolo funzionale e strutturale degli ioni metallici negli organismi viventi, delle interazioni tra sistemi inorganici e biomolecole e dei meccanismi di flusso e di accumulo nell'ambiente delle sostanze inorganiche prodotte e mobilizzate dall'attività antropica;
- b) favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste ed altri enti di Ricerca e industrie sia nazionali che internazionali;
- c) stimolare iniziative di divulgazione scientifica e di formazione nell'ambito del dottorato di ricerca e della preparazione di esperti ricercatori.

Il Consorzio non ha fine di lucro e non può distribuire utili ai consorziati.

Il Consorzio ha sede legale in Bari in Piazza Umberto I n.1 ed è posto sotto la vigilanza del MURST.

*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like 'M.P.D.', 'G.M.', and 'M.P.D.']*

Nei rapporti con terzi e, in particolare, nel contesto internazionale, il Consorzio potrà utilizzare l'acronimo MILES (metals in life and environmental sciences).

**Art. 2 Università consorziate**


Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università o Istituto Superiore che ne faccia richiesta secondo le modalità di cui al successivo art.14.




**Art. 3 Attività**

Per realizzare il proprio fine il Consorzio:

- a) procede alla costituzione e alla gestione in proprio di sezioni e di laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce unità di ricerca presso le Università, gli Istituti universitari, gli Enti Pubblici e privati di ricerca;
- b) Promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che operano nel campo della chimica dei metalli nei sistemi biologici;
- c) Mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature , laboratori e centri che possano costituire supporto per l'attività di dottorato di ricerca e per la preparazione di esperti ricercatori;
- d) Avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca in questo settore nell'ambito applicativo ed industriale;





he



Em

MDD



de



AB



5) Il Collegio di Sindaci

Art. 6 Il Consiglio Direttivo






E' composto da un rappresentante di sede di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal Consiglio di Amministrazione delle stesse tra i professori di ruolo e ricercatori confermati esperti nel campo delle attività del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed elegge nella sua prima seduta il Direttore. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Salvo per le materie per le quali è diversamente disposto a statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.




Ogni componente il Consiglio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare alla adunanze da un suo delegato.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio ed i quattro membri della giunta amministrativa;
- b) Nomina i Direttori delle Unità di Ricerca, Sezioni e Laboratori;
- c) Delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la Situazione Patrimoniale con relativo conto economico e nota integrativa;
- d) Delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche, nonché sulla istituzione o soppressione delle Unità, Sezioni e Laboratori di cui al punto a) dell'art. 3;
- e) Delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle nuove afferenze;
- f) Adotta i regolamenti di esecuzione del presente statuto;



MPD



- g) Determina l'organico del personale;
- h) Può delegare talune delle proprie attribuzioni al Direttore ed alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità;
- i) Delibera su tutti gli atti predisposti dal Consiglio Scientifico.

**Art. 7 Il Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio che lo presiede, dai direttori delle Unità di ricerca e dei laboratori o delle Sezioni del Consorzio e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico partecipante all'attività del Consorzio, eletti su collegio unico come da apposito regolamento.

Esso costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio.





A tal fine:

- a) fissa le linee generali dell'attività del Consorzio;
- b) Approva i programmi pluriennali di attività e la relazione annuale;
- c) Delibera sulle iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica a valere sui fondi del Consorzio;
- d) Esprime il proprio parere su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.



**Art. 8 Il Direttore del Consorzio**

Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno; egli è rieleggibile e svolge le seguenti funzioni:

- a) Rappresenta con Mandato il Consorzio;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, La Giunta Amministrativa ed il Consiglio Scientifico ed ha la rappresentanza legale del consorzio;
- c) Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;



M.P.D.



- d) Stipula le convenzioni e i contratti in nome e per conto del Consorzio;
- e) Assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso;
- f) Predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 9 Giunta Amministrativa**

la Giunta Amministrativa del Consorzio è composta dal Direttore che la presiede e da quattro membri del Consiglio Direttivo, eletti nel proprio seno.

Ad essa è affidata l'amministrazione del Consorzio.

**La Giunta:**

- a) Predisporre gli atti del Consiglio Direttivo;
- b) Adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio Stesso;
- c) Adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo;
- d) Delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- e) Determina le funzioni del personale;
- f) Delibera in materia di convenzioni e contratti.

**Art.10 Esercizio sociale e Bilancio (Gestione Finanziaria)**

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività.

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like DB, W, and others.]*

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno a cui si riferisce, il bilancio di previsione disposto dal Direttore del Consorzio, contenente tra l'altro, il programma delle attività scientifiche.

Nel periodo intercorrente tra la data di apertura dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del bilancio di previsione, non possono essere effettuate spese non deliberate fatte salve, comunque, quelle di carattere obbligatorio e ricorrenti nella gestione ordinaria del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, approva la situazione patrimoniale presentata dal Direttore che provvede al suo deposito presso il Registro delle Imprese e contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il Bilancio di Previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo, sono inviati alle Università consorziate entro i quindici giorni successivi.

**Art.11 Collegio dei Sindaci**

La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio di sindaci composto da tre membri effettivi, nominati a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio, che restano in carica per un triennio. Ad esso competono le attribuzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Ai componenti è riconosciuto un gettone presenza per ogni riunione del Collegio, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo.

MPD

7

**Art.12 Fondo Consortile**

Ciascuna Università contribuisce alla costituzione del fondo Consortile mediante un versamento di EURO 5.164,57 (Cinquemilacentosessantaquattro e cinquantasette centesimi); tale importo potrà essere aumentato con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consorzio persegue l'autosufficienza della gestione; eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere scientifico o formativo.

Gli organi del Consorzio non potranno assumere impegni finanziari che eccedono il patrimonio del Consorzio stesso o a fronte dei quali non siano acquisite corrispondenti entrate finanziarie.

**Art. 13 Unità di Ricerca**

Presso ciascuna sede contraente è costituita una Unità di Ricerca con un responsabile che cura il collegamento con gli organi del Consorzio.

I docenti ed i ricercatori dell'Unità sono inizialmente, a domanda, i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono prevalentemente la loro attività di ricerca nell'ambito della Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici.

Il responsabile di ogni Unità, annualmente, fornisce al Consiglio Scientifico l'elenco aggiornato dei ricercatori dell'Unità completo delle notizie, che dovranno essere rese note presso la sede, sulle richieste di nuove afferenze, su dimissioni o trasferimenti e sulle proposte di cessazione dovute a cambiamenti dell'attività scientifica.

Nelle sedi nelle quali vi sia una notevole diversificazione nei programmi di ricerca, in via del tutto eccezionali, possano aversi due o al massimo tre Unità di Ricerca. Per attuare queste Unità presso la stessa sede occorre il parere positivo a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

M.P.D



**Art. 14 Nuove Adesioni**

Al Consorzio potranno essere ammesse altre Università o Istituti di Istruzione Superiore.

Le eventuali nuove richieste scritte di adesioni dovranno essere approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal Consiglio Direttivo che determinerà altresì, l'ammontare del versamento al fondo consortile, ai sensi dell'Art. 12 Comma primo.

**Art. 15 Durata**





Il Consorzio ha una durata iniziale di anni cinque, che è prorogata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

**Art.16 Recesso**




I consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede legale.

Il recesso produrrà effetti dall'esercizio finanziario successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi per l'esercizio finanziario in corso alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto.

La quota del fondo consortile versata dal socio receduto accresce proporzionalmente quella effettivamente versata dagli altri soggetti consorziati.



MPD



AB  
he for

**Art. 17 Regolamento di Attuazione**

Entro sei (6) mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di attuazione del presente statuto.

In particolare:

- a) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) il regolamento di funzionamento degli organi.

**Art. 18 Libri del Consorzio**

Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla legge il Consorzio deve tenere:







- a) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze del Consiglio Scientifico;
- c) il libro delle adunanze del Collegio Sindacale;
- d) il libro delle adunanze della Giunta Amministrativa;
- e) il libro giornale;
- f) il libro degli inventari.

**Art. 19 Gratuità delle cariche**





Tutte le cariche monocratiche e quelle connesse alla partecipazione agli organi collegiali, elettive o di rappresentanza, sono gratuite, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11 comma secondo.

**Art. 20 Modifiche Statutarie**

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio Direttivo.



RPD



**Art. 21 Scioglimento e liquidazione**





Il Consorzio si scioglie per decorso termine di durata, per deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi membri, nonché per ogni altra causa prevista dalla legge.

Allo scioglimento del Consorzio i residui finali sono devoluti alle Università o Istituti di Istruzione superiore consorziati, secondo la decisione adottata dal Consiglio Direttivo.



**Art. 22 Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Per la definizione di eventuali controversie tra gli enti consorziati, il Foro competente è quello di Bari.



M.P.D.



Alleli 